



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE**

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

*Normativa Fitosanitaria e Passaporto delle
piante
in territorio delimitato
«ZONA INFETTA SALENTO»*



(Re)Impianto di varietà resistenti come soluzione sostenibile
per l'olivicoltura salentina

23 gennaio 2026

Regolamento (UE) 2016/2031 del 26 ottobre 2016 relativo
alle *misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante*

Registro Ufficiale degli Operatori professionali (RUOP)

Responsabilità degli Operatori Professionali

Responsabilità degli Operatori Professionali

- **Un OP al quale sono fornite** piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti UE registra i dati che gli consentono di identificare il fornitore di ogni unità di vendita di pianta ricevuta
- **Un OP che fornisce** piante e prodotti vegetali ai quali si applicano misure per ONQ rilevanti UE registra i dati che consentono di identificare il destinatario di ogni unità di vendita di pianta movimentata
- **Gli OP istituiscono sistemi o procedure di tracciabilità atti a consentire l'identificazione degli spostamenti delle piante e dei prodotti vegetali all'interno e tra i loro siti**
- **Messa a disposizione delle informazioni su richiesta dell'autorità competente**

Tracciabilità conservata per almeno tre anni

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli

- **organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,**
- **organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette**
- **organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione,**
- *nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.*

ALLEGATO IV

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all'articolo 5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

ALLEGATO IV

9. *Olea europaea* L.

a) Tutte le categorie Ispezione visiva Le ispezioni visive sono effettuate una volta l'anno.

b) Categoria di pre-base Campionamento e analisi Ciascuna pianta madre di pre-base è sottoposta a campionamento e analisi dieci anni dopo la sua accettazione come pianta madre di pre-base e successivamente a intervalli di dieci anni per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 2 e qualora sussistano dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1. Durata delle piante madri Massimo 30 anni. Per i materiali moltiplicati in vitro fino a 5 subculture

c) Categoria di base Campionamento e analisi Una parte rappresentativa di piante madri di base è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme. Una pianta madre può essere moltiplicata al massimo per 1 generazione.

Per i materiali moltiplicati in vitro fino a 5 subculture

d) Categoria certificata

Campionamento e analisi Nel caso delle piante madri utilizzate per la produzione di semi ("piante madri porta-seme"), una parte rappresentativa di tali piante madri porta-seme è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di quaranta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Nel caso delle piante madri diverse dalle piante madri porta-seme, una parte rappresentativa di tali piante è sottoposta a campionamento al fine di analizzare tutte le piante entro un periodo di trenta anni in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione. se materiali moltiplicati in vitro fino a 12 subculture

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019

ALLEGATO IV

9. Olea europaea L.

e) Categoria CAC Il campionamento e l'analisi sono effettuati in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nella Parte 1 e 2.

Durata delle piante madri Massimo per 30 anni se destinata a produzione di marze, 40 anni se destinata alla produzione di seme, massimo 1 generazione.

Decreto legislativo 2 febbraio 2021. n.18

LIVELLI DI QUALIFICAZIONE/CERTIFICAZIONE DEI MATERIALI DI PROPAGAZIONE



SU BASE VOLONTARIA, SUPPLEMENTARE ALLA
CERTIFICAZIONE EUROPEA
TITOLO VIII

**CERTIFICAZIONE
EUROPEA**

SU BASE VOLONTARIA
TITOLO IV - CAPO I, II, III

C. A. C. + Requisiti fitosanitari comunitari

LIVELLO MINIMO OBBLIGATORIO
TITOLO IV - CAPO IV

Decreto legislativo 2 febbraio 2021. n.18

CERTIFICATO «EUROPEO»


La certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto ha origine da piante di comprovato stato fitosanitario e varietale, sono le cosiddette «Piante Madri di Pre-Base» e seguendo un flusso produttivo identificato e tracciato, si arriva fino ai materiali certificati, che sono quelli che l'utente finale (il frutticoltore) utilizza per realizzare gli impianti produttivi.

L'autorità competente per l'esecuzione dei controlli ai fini della certificazione è il Servizio Fitosanitario Regionale


Decreto legislativo 2 febbraio 2021. n.18

L'ETICHETTA È INTEGRATA CON IL PASSAPORTO DELLE PIANTE


PRE-BASE

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE-BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

BASE

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICATO

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: CERTIFICATO
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Decreto legislativo 2 febbraio 2021. n.18

Conformitas Agraria Communitatis - CAC

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono qualificati di categoria **C.A.C.** se:

a) hanno **identità varietale** e adeguata purezza varietale;

b) sono destinati:

1) alla produzione di materiali di moltiplicazione (CM CAC)

2) alla produzione di piante da frutto (VIVAI CAC)


La **corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varietà** è verificata, in **autocontrollo** o dai servizi fitosanitari, **periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà nei materiali CAC in questione.**

I materiali CAC sono moltiplicati a partire da una **fonte identificata** di materiali registrati dal fornitore

Decreto legislativo 2 febbraio 2021. n.18

Documento del fornitore per i materiali CAC

- ✓ I materiali CAC sono commercializzati corredati dal «**documento del fornitore**».
- ✓ Il documento del fornitore **non deve essere simile** al documento di accompagnamento in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.
- ✓ Qualora sia apposto ai materiali CAC (in forma di etichetta), il documento del fornitore è di **colore giallo** e riporta un riferimento all' *art. 3.2. Direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813*.
- ✓ Può inoltre integrare il Passaporto delle Piante

 PASSAPORTO DELLE PIANTE /PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE o DATA EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	MATERIALI C.A.C.
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE del 14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Articolo 23 - Spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate coltivate per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata

Gli spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

Gli spostamenti all'interno delle zone infette, all'interno delle zone cuscinetto, e dalle zone cuscinetto alle rispettive zone infette, di piante specificate che sono state coltivate almeno per parte del loro ciclo vitale in un'area delimitata possono essere consentiti solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) **le piante specificate sono state coltivate in un sito che appartiene a un operatore registrato a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 e nel caso di una zona infetta, il sito soddisfa i requisiti di cui all'articolo 18";**
- B) **tale sito è sottoposto ogni anno a campionamento e prove dall'autorità competente per rilevare la presenza dell'organismo nocivo specificato, tenendo conto delle informazioni riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria dell'Autorità relativa alla *Xylella fastidiosa*;**
- c) **i risultati dell'ispezione annuale e delle prove effettuate su un campione rappresentativo confermano l'assenza dell'organismo nocivo specificato;**
- D) **le piante specificate sono sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi, in periodi adatti dell'anno per mantenere l'indennità dai vettori dell'organismo nocivo specificato. Tali trattamenti comprendono, a seconda dei casi, metodi chimici, biologici o meccanici efficaci, in funzione delle condizioni locali;**
- E) **gli operatori professionali chiedono alla persona che riceve tali piante di firmare una dichiarazione attestante che le piante in questione non saranno spostate fuori da tali zone.**

DDS 119/'25 -Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 30 giugno 2025

DDS 158/'25 -Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 settembre 2025

Stabilisce che:

... in riferimento a «Zona Infetta Salento»

a - gli operatori professionali ubicati nella zona infetta possano movimentare con il passaporto delle piante (ordinario) le specie specificate autorizzate dall'autorità competente e provenienti dalle aree indenni o dai siti di produzione autorizzati, soltanto se destinate esclusivamente e direttamente all'impianto. Gli spostamenti successivi di tali piante all'interno della zona infetta, sono consentiti:

- nel periodo 1° novembre – 31 marzo, in quanto non vi è alcun rischio fitosanitario per l'assenza degli adulti dell'insetto vettore;
- nel periodo 1° aprile - 31 ottobre, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 23 e dell'articolo 27 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.;

b - gli operatori professionali ubicati nella zona cuscinetto dell'area delimitata di che trattasi, ...

c - gli operatori non professionali (garden, rivendite, fiorai) e gli operatori professionali che commercializzano in mercati e fiere, possono commercializzare le specie specificate autorizzate dall'autorità competente, nella zona cuscinetto e/o nella zona infetta, solo con passaporto delle piante che riporti le indicazioni supplementari previste dall'articolo 27 del Reg. (UE) 2020/1201 e s.m.i.;

DDS 119/'25 -Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 30 giugno 2025

DDS 158/'25 -Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 settembre 2025

Stabilisce che:

... in riferimento a «Zona Infetta Salento»

- d. il passaporto delle piante di cui ai punti a), b), c), debba essere applicato sulle singole piante per assicurarne la tracciabilità, salvo che i lotti con un singolo passaporto (per le specie per le quali ciò è ammesso) vengano destinati esclusivamente e direttamente all'impianto.
- e. nelle zone infetta e cuscinetto, la produzione e movimentazione delle specie specificate per *Xylella fastidiosa* sottospecie pauca ST53 autorizzate dall'Osservatorio debba avvenire in siti di produzione, autorizzati e controllati dall'Osservatorio e protetti fisicamente con reti a prova di vettore dell'organismo nocivo specificato, al fine di ridurre il rischio fitosanitario di infezione delle piante e tutelare la realtà olivicola;
- f. le piante coltivate nei predetti siti di produzione debbano essere sottoposte a trattamenti fitosanitari contro la popolazione di vettori, in tutti i suoi stadi;
- g. nel corso dei campionamenti e prove ufficiali condotti dall'Osservatorio, in caso di ritrovamento di piante infette da *Xylella fastidiosa*, l'Osservatorio disponga la distruzione di tutte le piante presenti nella sola struttura protetta da rete in cui si rileva la presenza del batterio;

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1201 DELLA COMMISSIONE
del 14 agosto 2020

CAPO VII SPOSTAMENTI DELLE PIANTE SPECIFICATE ALL'INTERNO DELL'UNIONE
Articolo 27 - Passaporti delle piante

- Definizione dei requisiti tecnici dei siti produttivi (di conservazione delle piante specificate) a prova di insetto;
- ... in discussione in CFN ...
- programmazione di incontri formativi/divulgativi con Operatori Professionali ed agricoltori sul territorio della provincia di Lecce nella primavera 2026:
- Controlli e verifiche ai sensi della vigente normativa della regolarità delle piante commercializzate;



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
ED AMBIENTALE

SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

Sede di Lecce

Grazie per l'attenzione

Dott.ssa Roberta Corsano
Dott. Giovanni D'Amato
Dott. Sante Mazzotta
Dott. Carmelo Chillemi
Dott. Antonio Polimeno

E.Q. Unità Operativa Complessa - Lecce
Dott. Agr. Angelo G. DELLE DONNE
a.delledonne@regione.puglia.it
osservatorio.fitosanitario.le@pec.rupar.puglia.it